



Comunicato Ufficiale n.20 dell'11 settembre 2023 Stagione Sportiva 2023/2024

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1.Decisioni del Tribunale Federale Territoriale	2
2.2.Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale.....	5

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacaredda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: crlnd.sardegna01@figc.it

PEC COMITATO REGIONALE: crlnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@figc.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@figc.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@figc.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@figc.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@figc.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

MOTIVI – udienza del 04.09.2023 – riferimento Dispositivo di cui al C.U. n° 16

Deferimento di:

- **Giampiero Satta;**

- **Piero Carta.**

(procedimento prot. 3700/929 PFI 22-23)

La Procura Federale della FIGC con atto del 8 agosto 2023, all'esito dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare avente ad oggetto: "Accertamenti in merito a fatti di condotta violenta verificatisi in occasione della gara Lanteri Sassari ASD – Ozierese 1926 del 26.3.2023, valevole per il girone D del Campionato Under 15 Giovanissimi Regionali", ha deferito di fronte al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna il sig. Giampiero SATTA, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Pol. Lanteri Sassari ed il sig. Piero CARTA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società POL. Lanteri Sassari, per rispondere:

- il sig. Giampiero SATTA, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Pol. Lanteri Sassari, della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 26.3.2023, al diciassettesimo minuto del secondo tempo della gara Pol. Lanteri Sassari – A.S.D. Ozierese 1926, nell'area antistante gli spogliatoi, colpito con un pugno il sig. Bruno Riccardo Angelo, allenatore tesserato per la società A.S.D. Ozierese, nei frangenti immediatamente successivi all'espulsione ed alla condotta violenta posta in essere da quest'ultimo nei confronti del sig. Carta Alessio, allenatore tesserato per la società Pol. Lanteri Sassari; subito dopo, quando il sig. Bruno Riccardo Angelo era a terra, per aver ulteriormente colpito lo stesso alla faccia con un calcio. A causa delle condotte violente poste in essere, poi, l'arbitro della gara ha sospeso l'incontro;

- il sig. Piero CARTA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Pol. Lanteri Sassari, della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 26.3.2023, al diciassettesimo minuto del secondo tempo della gara Pol. Lanteri Sassari – A.S.D. Ozierese 1926, nell'area antistante gli spogliatoi, inferto al sig. Bruno Riccardo Angelo, allenatore tesserato per la società A.S.D. Ozierese, una forte spinta che ne ha provocato la caduta per terra, nei frangenti immediatamente successivi all'espulsione ed alla condotta violenta posta in essere da quest'ultimo nei confronti del sig. Carta Alessio, allenatore tesserato per la società Pol. Lanteri Sassari. A causa delle condotte violente poste in essere, poi, l'arbitro della gara ha sospeso l'incontro.

I deferiti sono comparsi.

Il Giudizio si è quindi svolto alla presenza della Procura Federale e dei signori Giampiero Satta e Piero Carta.

Il signor Piero Carta ha sostanzialmente ammesso gli addebiti, pur sostenendo di aver reagito a seguito dell'aggressione posta in essere dal sig. Bruno in danno del fratello Carta Alessio.

Il rappresentante della Procura Federale ha illustrato le proprie conclusioni, sollecitando l'affermazione di responsabilità dei deferiti, ed ha chiesto di infliggere al sig. Giampiero Satta la sanzione di un anno e sei mesi di squalifica ed al sig. Piero Carta quella di 4 mesi di inibizione.

oooooooooooooooooooo

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND, udite le parti, visto l'atto di deferimento ed i relativi allegati, letti gli atti del procedimento, osserva -in fatto e diritto- quanto segue.

Il deferimento del signor Giampiero Satta.

Il signor Giampiero Satta deve rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva.

La condotta violenta attribuita nell'atto di deferimento al signor Satta è pienamente provata.

Il signor Giampiero Satta, nel corso della sua audizione di fronte alla Procura Federale, il 12 giugno 2023 ha dichiarato: Mi ricordo della partita di cui mi si chiede. Io quella mattina, quando arrivai al campo in vista della partita della categoria allievi che si sarebbe giocata subito dopo, mi sono fermato nell'area antistante gli

C.U. N°20 pag.2

spogliatoi. Non avevo neanche visto quello che il Bruno aveva combinato in campo perché ero voltato e stavo parlando con qualcuno. Quando poi è stato portato nell'area dove io mi trovavo, il sig. Bruno anziché andarsene via o quanto meno chiudersi negli spogliatoi, continuava a discutere ed insultare le persone presenti, quasi esclusivamente, i genitori dei ragazzi che giocavano, che erano arrivate dalla tribuna. Per questo motivo si creava un continuo parapiglia di gente che si azzuffava, si spingeva e cercava di colpirsi che si spostava di continuo. Ad un certo punto il gruppo con il Bruno, che continuava a provocare chiunque gli fosse vicino, è arrivato vicino a me che fino a quel momento ero rimasto in disparte. A quel punto, senza che io avessi in alcun modo fatto alcunché per "attirare l'attenzione" del sig. Bruno, questi mi ha tirato un ceffone. Io ho purtroppo immediatamente reagito tirandogli un pugno che l'ha fatto cadere per terra. A quel punto gli ho anche tirato un calcio prendendolo in faccia. Sono stato immediatamente fermato e allontanato dal sig. Fresi, che conoscevo di vista in quanto vigile urbano a Sassari. A quel punto mi sono recato negli spogliatoi dove sono rimasto una decina di minuti preoccupato per quello che avevo fatto. Quando poi sono uscito la situazione era ritornata alla normalità. Sono poi rimasto sempre al campo e ho seguito dalla panchina la partita della squadra allievi della Lanteri di cui sono allenatore in seconda".

Il signor Fresi Emanuele, nel corso della sua audizione del 7.6.2023 di fronte alla Procura Federale, ha confermato di aver visto il signor Satta infliggere un calcio al sig. Bruno.

La fattispecie concreta integra, perciò, indubbiamente la previsione contenuta nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, la cui violazione determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, C.G.S. Non risultano invece sussistenti gli elementi integranti la fattispecie di cui all'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva.

Emerge, infatti, dagli atti e dallo stesso atto di deferimento che il signor Giampiero Satta, all'epoca dei fatti, era tesserato come allenatore per la società Pol. Lanteri Sassari e non quale calciatore.

L'art. 38 C.G.S., però, sanziona la condotta violenta dei calciatori sicché nel caso di specie difetta in capo al Satta quella qualità soggettiva che costituisce indefettibile presupposto per l'integrazione della disposizione "incriminatrice" in commento.

Giova, inoltre, rammentare che, come ripetutamente affermato dalla Corte Federale d'Appello, l'art. 125 C.G.S. -nel prescrivere che nell'atto di deferimento siano indicati i fatti accaduti ed enunciate le norme che si assumono violate- attribuisce all'organo procedente l'onere di individuare le norme di riferimento e che, nell'ambito del diritto sportivo, il principio "iura novit Curia" non può estendersi sino al punto di consentire all'organo decidente di porre rimedio ad errori del precedente nel dare luogo al deferimento, considerata pure la peculiare posizione della Procura federale, organo inquirente e requirente tenuto perciò ad individuare le norme da proporre all'attenzione del decidente (cfr. sul punto, per tutte, Corte Federale d'Appello – IV sezione, decisione n.94/2019-2020 reg.decisioni).

Per questi motivi non può ritenersi sussistere l'ipotesi contemplata dall'art. 38 C.G.S..

In conclusione, il signor Giampiero Satta deve essere prosciolto dalla contestazione relativa alla violazione dell'art. 38 C.G.S. ma deve invece essere ritenuto responsabile della violazione dell'art.4, comma 1, C.G.S. essendo egli tesserato quale allenatore e risultando la sua reiterata condotta violenta capace di ledere i principi della lealtà, della correttezza e della probità richiamati dal citato art. 4.

Devono essere riconosciute al deferito le circostanze attenuanti previste dall'art.13 lett. e C.G.S. per aver ammesso le sue responsabilità nel corso della sua audizione di fronte alla Procura Federale, rammentandosi -pure- in proposito che egli ha riconosciuto di aver posto in essere una condotta violenta non descritta dal Fresi ("Io ho purtroppo immediatamente reagito tirandogli un pugno che l'ha fatto cadere per terra").

Deve altresì essere tenuta in considerazione la circostanza che l'intera vicenda è stata originata dalla condotta violenta e reiteratamente ingiuriosa e provocatoria del sig. Bruno Riccardo Angelo, condotta ampiamente descritta nel rapporto arbitrale ma anche dal signor Fresi nella relazione del 27.3.2023, il cui contenuto è stato dallo stesso confermato in sede di audizione di fronte alla Procura Federale.

Rileva altresì che il sig. Bruno, che con i suoi comportamenti gratuitamente violenti ed ingiuriosi ha dato origine alle vicende oggetto del deferimento, è stato sanzionato con la squalifica di un anno (decisione, ormai irrevocabile, del Giudice Sportivo di cui al C.U. 113 della C.R. della LND Sardegna del 30.3.2023).

Per questi motivi, tenuto conto del contesto in cui sono stati commessi i fatti e della loro gravità, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 13 lett. e C.G.S., si ritiene equo applicare al sig. Satta la squalifica in ambito Figc per mesi otto.

Il deferimento del signor Piero Carta.

Il signor Piero Carta deve rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva.

La condotta violenta attribuita nell'atto di deferimento al signor Carta è pienamente provata.

Lo stesso, infatti, nel corso della sua audizione di fronte alla Procura Federale, il 12 giugno 2023 ha dichiarato: Mi ricordo della partita di cui mi si chiede nella quale ho svolto le funzioni di assistente di parte. Dopo l'espulsione del sig. Bruno, costui ha colpito il ns. allenatore con una manata che l'ha fatto cadere per terra. Immediatamente è intervenuto il sig. Masala, ns. dirigente accompagnatore, che l'ha preso per la giacchetta della tuta che indossava e ha tentato di allontanarlo, spingendolo fuori dal terreno di gioco. Sono accorsi anche alcuni dei ragazzi impegnati nella partita sicché si era creato un gruppetto attorno al sig. Bruno e al sig. Masala. Io sono accorso dall'altra parte del campo a tutta velocità e ho dato una grande spinta al Bruno. Pur rimanendo vicino non ho dato ulteriori colpi e/o spinte anche perché, nella concitazione, mi è caduta di mano la bandierina e mi sono fermato a raccogliarla. Dopo che l'ho raccolta mi sono allontanato per ritornare verso la mia posizione.

Il signor Carlo Gaspa, sentito il 12.6.2023 dalla Procura Federale, ha riferito che "gli è sembrato" che il Carta abbia dato una spinta con il petto al sig. Bruno.

La fattispecie concreta integra, perciò, indubbiamente la previsione contenuta nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, la cui violazione determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, C.G.S. Non risultano invece sussistenti gli elementi integranti la fattispecie di cui all'art 38 del Codice di Giustizia Sportiva.

Emerge, infatti, dagli atti e dallo stesso atto di deferimento che il signor Piero Carta, all'epoca dei fatti, era tesserato come dirigente per la società Pol. Lanteri Sassari e non quale calciatore.

L'art. 38 C.G.S., però, sanziona la condotta violenta dei calciatori sicché nel caso di specie difetta in capo al Carta quella qualità soggettiva che costituisce indefettibile presupposto per l'integrazione della disposizione "incriminatrice" in commento.

Giova, inoltre, rammentare che, come ripetutamente affermato dalla Corte Federale d'Appello, l'art. 125 C.G.S. -nel prescrivere che nell'atto di deferimento siano indicati i fatti accaduti ed enunciate le norme che si assumono violate- attribuisce all'organo procedente l'onere di individuare le norme di riferimento e che, nell'ambito del diritto sportivo, il principio "iura novit Curia" non può estendersi sino al punto di consentire all'organo decidente di porre rimedio ad errori del procedente nel dare luogo al deferimento, considerata pure la peculiare posizione della Procura federale, organo inquirente e requirente tenuto perciò ad individuare le norme da proporre all'attenzione del decidente (cfr. sul punto, per tutte, Corte Federale d'Appello – IV sezione, decisione n.94/2019-2020 reg.decisioni).

Per questi motivi non può ritenersi sussistere l'ipotesi contemplata dall'art. 38 C.G.S.

In conclusione, il signor Piero Carta deve essere prosciolto dalla contestazione relativa alla violazione dell'art. 38 C.G.S. ma deve invece essere ritenuto responsabile della violazione dell'art.4, comma 1, C.G.S. essendo egli tesserato quale dirigente e risultando la sua reiterata condotta violenta capace di ledere i principi della lealtà, della correttezza e della probità richiamati dal citato art. 4.

Devono essere riconosciute al deferito le circostanze attenuanti previste dall'art.13 lett. e C.G.S. per aver ammesso le sue responsabilità nel corso della sua audizione di fronte alla Procura Federale.

Deve altresì essere tenuta in considerazione la circostanza che l'intera vicenda è stata originata dalla condotta violenta e reiteratamente ingiuriosa e provocatoria del sig. Bruno Riccardo Angelo, condotta ampiamente descritta nel rapporto arbitrale ma anche dal signor Fresi nella relazione del 27.3.2023, il cui contenuto è stato dallo stesso confermato in sede di audizione di fronte alla Procura Federale.

Rileva altresì, agli effetti della determinazione della sanzione, la modesta gravità della condotta tenuta dal Carta, concretizzata in una spinta oltre alla circostanza che il sig. Bruno, che con i suoi comportamenti gratuitamente violenti ed ingiuriosi ha dato origine alle vicende oggetto del deferimento, è stato sanzionato con la squalifica di un anno (decisione, ormai irrevocabile, del Giudice Sportivo di cui al C.U. 113 della C.R. della LND Sardegna del 30.3.2023).

Per questi motivi, tenuto conto del contesto in cui sono stati commessi i fatti e della loro gravità, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 13 lett. e C.G.S., si ritiene equo applicare al sig. Carta Piero mesi due di inibizione a svolgere attività in ambito Figc.

oooooooooooo

Per questi motivi il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND, proscioglie i signori Giampiero Satta e Piero Carta dall'addebito relativo alla violazione dell'art. 38 C.G.S. e, ritenuta

sussistere per ambedue i deferiti, signori Giampiero Satta e Piero Carta, la violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, riconosciuta per entrambi la circostanza attenuante prevista dall'art.13 lett. e) C.G.S., definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il signor Giampiero Satta la squalifica in ambito Figc per mesi otto;
- per il signor Carta Piero mesi due di inibizione a svolgere attività in ambito Figc.

DISPOSITIVO - udienza del 11.09.2023

**Reclamo ex art. 34, comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposto da:
- S.S. Villacidrese Calcio;
avverso decisioni del C.R. Sardegna LND di cui al C.U. n° 8 del 08.08.2023**

Il Tribunale Federale a livello territoriale,

- rigetta il reclamo proposto dalla S.S. Villacidrese Calcio, disponendo l'incameramento del contributo;

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

2.2.Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

DISPOSITIVO – udienza del 11.09.2023

**Reclamo proposto da: Pol. Supramonte
Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 82 della Delegazione LND di Nuoro del 08.06.2023
Gara: "Supramonte – Folgore Polisportiva" del 30.05.2023
Competizione: Coppa Giovanissimi Under 15 Provinciali**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando

- rigetta il reclamo in relazione alla posizione di Salis Antonello;

- in parziale riforma del provvedimento impugnato ridetermina fino al 29/2/2024 la squalifica inflitta a Zizi Giuseppe disponendo la restituzione del contributo.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

**Il Segretario
A.Madau**

**Il Presidente
G.Cadoni**

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari l'11 settembre 2023